



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 203 DI DATA 25 Marzo 2020

OGGETTO:

Modifica delle determinazioni del dirigente n. 1138 di data 17 dicembre 2019 avente ad oggetto: "Approvazione del progetto esecutivo ed autorizzazione a contrarre per l'esecuzione dei lavori di restauro dei dipinti murali di tre stanze del corpo nord, al primo piano, prospettanti sul cortile interno e delle relative porte in legno - PP.ED. 253/1 e 253/2 C.C. Ala (TN) - Importo di spesa: E 322.000,00. CUP: C97E19000070003. Reimputazione della prenotazione fondi prevista sull'esercizio finanziario 2020 in base all'esigibilità della spesa e contestuale attivazione del Fondo pluriennale vincolato 2019." (Fascicolo n. 25.4-2020-10)

IL SOPRINTENDENTE

- vista la determinazione n. 1138 di data 17 dicembre 2019 che ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di restauro dei dipinti murali di tre stanze del corpo nord, al primo piano, prospettanti sul cortile interno e delle relative porte in legno di Palazzo Taddei, contraddistinto dalle pp.ed 253/1 e 253/2 C.C. Ala (TN);
- considerato che il capitolato speciale di appalto prevede all'articolo 33 di limitare il subappalto alle opere lignee di cui alle "Voci per opere lignee" da articolo L.00 ad articolo L.06 dell'elenco prezzi unitari e le relative voci per la sicurezza;
- vista la sentenza di data 26 settembre 2019 con la quale la Quinta Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, ha dichiarato: "La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi";
- considerato che, conseguentemente, con la sentenza sopra riportata è stata dichiarata l'incompatibilità dell'art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 con la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici, nella parte in cui stabilisce, in modo generale ed astratto, la possibilità di ricorrere al subappalto nei limiti di una percentuale fissa, pari al trenta per cento (ora, quaranta per cento in forza del decreto c.d. "sbloccacantieri"). Dalle argomentazioni della sentenza del 26 settembre 2019 della Corte di Giustizia, si ricava che, ad ogni modo, resta ferma la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di limitare il ricorso al subappalto nel contesto delle diverse procedure di affidamento, fornendo adeguata motivazione in relazione al "settore economico interessato dall'appalto di cui trattasi, [d]alla natura dei lavori o [d]all'identità dei subappaltatori";
- considerato che la portata di tale pronuncia rileva anche in ambito provinciale dal momento in cui l'articolo 26 rubricato "Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto" della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, al comma 1, ultimo periodo, rinvia all'articolo 105 del Codice dei Contratti pubblici prevedendo che: "Per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia";
- considerato che le pronunce della Corte di Giustizia Europea hanno efficacia ultra partes e comportano l'obbligo, non solo per il giudice del rinvio, ma anche per la singola amministrazione di disapplicare il diritto interno in contrasto con il diritto europeo;
- considerato che in base all'informativa n. prot. n. 675903 di data 31 ottobre 2019 "nelle procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture, le amministrazioni aggiudicatrici possono comunque limitare o non ammettere il subappalto, dandone conto con adeguata motivazione nel provvedimento a contrarre, in relazione alla specificità del settore economico interessato dall'appalto alla natura dei lavori o della prestazione da subaffidare";
- visto il promemoria n. prot. 117590 di data 20 febbraio 2020 del progettista dell'opera che motiva la limitazione del subappalto nel seguente modo: "(...) i lavori principali da appaltare previsti in progetto sono classificati nella categoria specialistica OS2-A. I lavori più importanti, da considerarsi dunque come prestazioni principali, sono quelli relativi al restauro dei dipinti murali. Per completare il restauro delle tre stanze oggetto di intervento si è anche previsto, come lavoro da considerarsi accessorio, il restauro delle porte in legno delle tre stanze.

Va ricordato che nel campo del restauro dei beni di interesse storico-artistico sottoposti a tutela ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio afferenti alla categoria OS2-A sono stati individuati diversi settori di specifica competenza ai quali corrispondono diversi percorsi di formazioni e di conseguenza distinte e specifiche qualificazioni attribuite ai restauratori di beni culturali così come individuati nell'Elenco ex articolo 182 del citato decreto legislativo n. 42/2004 e gli Abilitati ex art. 29 del medesimo decreto che sono i soli soggetti abilitati a eseguire in via esclusiva gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici.

Nel progetto si è previsto di consentire il subappalto unicamente per il restauro delle porte in legno ovvero delle opere lignee elencate in progetto sia nell'Allegato 6.3 - Computo metrico estimativo, dall'articolo L.00 all'articolo L.06 e relativi articoli inerenti gli oneri per la sicurezza, che nell'Allegato 6.4 - Computo metrico estimativo dei lavori. Si esplicita che questa scelta è stata fatta per garantire che il lavoro venga eseguito appunto da restauratori di beni culturali in possesso della specifica abilitazione relativa al settore di competenza denominato "4 – Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee" secondo quanto previsto dall'articolo 182 comma 1 bis del Decreto Legislativo 42/2004 e successive modificazioni.

Infatti è possibile che una ditta in possesso della necessaria qualificazione SOA per la categoria OS2-A (Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico) non abbia però alle proprie dipendenze personale con la qualifica di restauratore abilitato per il settore di competenza numero 4 sopra descritto e non abbia di conseguenza concreta esperienza nel restauro dei manufatti in legno.

Per quanto riguarda invece il restauro dei dipinti murali - l'esecuzione dei quali è riservata a restauratori in possesso dell'abilitazione per il settore di competenza denominato "2 – Superfici decorate dell'architettura" che comprende al proprio interno anche i dipinti murali – non è stato ammesso il subappalto. Tale scelta è stata motivata anzitutto dal fatto che è necessario garantire che il restauro dei dipinti murali delle tre stanze - che sono strettamente adiacenti e comunicanti fra loro, con dipinti che sono stati realizzati nella stessa epoca e impiegando la medesima tecnica artistica - dia un risultato omogeneo, venendo condotti da una unica ditta che impieghi operatori in possesso dell'adeguata e specifica qualificazione richiesta dalla normativa di settore sopra richiamata. Inoltre va considerato che i dipinti delle tre stanze oggetto di intervento presentano anche problematiche conservative analoghe fra loro ed è pertanto opportuno, per una buona riuscita complessiva dell'intervento, che la ditta appaltatrice possa avvalersi dell'esperienza di quanto appreso nell'esecuzione del restauro di una stanza per impiegarla utilmente in quelle adiacenti.

Poiché il subappalto è un istituto che prima di tutto consente all'appaltatore di delegare a terzi l'esecuzione di una parte dell'appalto - e quindi, in sostanza, di non doversi organizzare per eseguire direttamente tutto l'appalto - si ritiene che detta "delega" a terzi non possa essere prevista e non sia opportuna per l'esecuzione della prestazione principale del lavoro previsto in progetto consistente appunto nell'esecuzione del restauro dei dipinti murali. Infine va considerato che non limitare il subappalto alla sola esecuzione del lavoro sulle opere lignee implicherebbe la presenza simultanea nel cantiere - insediato in spazi ristretti e strettamente adiacenti - di più ditte, con conseguenti problemi logistici e di sicurezza che renderebbero difficile la conduzione unitaria ed uniforme del cantiere secondo quanto previsto dalle prescrizioni sia del Capitolato speciale d'appalto sia del Piano di sicurezza e coordinamento."

- valutato che le motivazioni addotte dal progettista per la limitazione del subappalto dei lavori principali di progetto sono conformi a quanto stabilito nelle "linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019" adottate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 220 di data 21 febbraio 2020, che indicano quali validi criteri motivazionali sia l'alta specializzazione richiesta per l'esecuzione dei lavori che le ragioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori e della prestazione;

Tutto ciò premesso,

- visto l'art. 26 della L.P. 2/2016 e ss. mm.;
- visto l'art. 105 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm;
- visti gli artt. 42 e 43 della L. P. 26/93;
- visto il promemoria n. prot. 117590 di data 20 febbraio 2020;
- visti gli altri atti citati in premessa;

D E T E R M I N A

1) di integrare, per le motivazioni espresse nelle premesse, la determinazione del dirigente n. 1138 di data 17 dicembre 2019 avente ad oggetto: “Approvazione del progetto esecutivo ed autorizzazione a contrarre per l'esecuzione dei lavori di restauro dei dipinti murali di tre stanze del corpo nord, al primo piano, prospettanti sul cortile interno e delle relative porte in legno - PP.ED. 253/1 e 253/2 C.C. Ala (TN) - Importo di spesa: E 322.000,00. CUP: C97E19000070003. Reimputazione della prenotazione fondi prevista sull'esercizio finanziario 2020 in base all'esigibilità della spesa e contestuale attivazione del Fondo pluriennale vincolato 2019.” autorizzando la limitazione del subappalto dei lavori principali previsti in progetto alle sole opere lignee di cui alle “Voci per opere lignee” da articolo L.00 ad articolo L.06 dell'elenco prezzi unitari e le relative voci per la sicurezza, così come stabilito all'articolo 33 del capitolato speciale di appalto;

2) di mantenere inalterato quant'altro previsto nella determinazione del dirigente n. 1138 di data 17 dicembre 2019.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL SOPRINTENDENTE
Franco Marzatico